



**Tribunale Ordinario di Modena**

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2467/2022**

tra

ATTORE

e

CONVENUTO

Oggi **30 maggio 2024** innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.

**Il Giudice**

(dott. Roberto Masoni)



particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.

La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.

Stante disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di c.c., si è dato corso a verificaione.

**II.** L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.

██████████ ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto di c.c. n. ██████████ di talchè si è proceduto a verificaione.

Gli esiti della verificaione della sottoscrizione, attuata tramite c.t.u. grafologica, hanno dato esito favorevole. Dato che la c.t.u. ha accertato che la firme apposte non provengono dal ██████████.

Tuttavia, questo non esime dal verificare la fondatezza dell'opposizione da altro punto di vista.

**III.** In vero, unica ulteriore eccezione formulata dalla difesa dell'opponente ha riguardato l'efficacia probatoria della documentazione bancaria prodotta da ██████████ (certificazione ex art. 50 TUB).

Come si vede, la sussistenza di credito dell'opposta verso il ██████████ non risulta, nella sostanza, contestato, sicchè si ha per riconosciuto.

Senza aggiungere, ulteriormente, che nessuna contestazione l'opponente ha sollevato durante la vita del rapporto bancario con riguardo agli estratti conto trasmessi dalla banca al correntista, agli effetti dell'approvazione tacita del medesimo ai sensi dell'art.

1832 c.c.

E' noto che la mancata contestazione degli estratti conto assume valore confessorio, analogamente a quanto dispone l'art. 2732 c.c. (v., ex multis, Cass. 24 maggio 1991, n. 5876; Cass. 23 gennaio 1959, n. 186).

Si insegna pure, di recente, che: *"ai sensi dell'articolo 1832 del Cc, l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni"* (Cass. 14 aprile 2023, n. 10.043).

Nelle specie, emerge dalla documentazione prodotta in corso di giudizio da ██████, e, in particolare, dall'esame degli estratti conto intestati al ██████, il medesimo ha operato per anni sul c.c. ██████, ricevendo danaro, disponendo bonifici, effettuando pagamenti, etc., come emerge pacificamente *ex actis*.

Il credito portato dagli e.c., che non sono stati contestati dal cliente, risulta pertanto ammesso e pienamente documentato.

Consegue pertanto che il credito agito trova pieno fondamento e l'opposizione va reietta.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da ██████████ con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 14 aprile 2022,

1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi ████████ (di cui ████████ per anticipazioni), oltre accessori di legge.

Modena lì, 30 maggio 2024

**Il Giudice**

(dr. Roberto Masoni)